

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1180

Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari trasferimento personale Centri impiego anno 2018. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore al Personale ed Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigente delle Sezioni Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, Personale ed Organizzazione, dott. Nicola Paladino, Provveditorato-Economato, dott. Antonio Mario Lerario, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico Laforgia e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, riferiscono quanto segue:

- Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", identifica all'art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- La medesima Legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'art. 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione dei provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l'approvazione della legge 183/2014;
- La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all'articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 427, prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
- L'art. 15 rubricato "Servizi per l'Impiego" del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", all'art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;
- La legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari;
- L'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle regioni a garantire, nella fase di transizione

verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni. L'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 rinnova anche per l'anno 2017 le disposizioni contenute nel precedente accordo del 30 luglio 2015;

- Nelle more del processo di riforma costituzionale in atto che investe anche il riparto delle competenze di cui all'art. 117 Costituzione e della prima attuazione della riforma prevista dal D.Lgs 150/2015 è stata concordata tra Stato e Regioni una fase transitoria per gli anni 2015-2017 durante la quale si è continuato ad affidare alle Province e alla Città Metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali;
- Con D.G.R. n. 331 del 31/03/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per gli anni 2015-2016;
- Con DGR n. 1587 del 11 ottobre 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per gli anni 2015-2016;
- Con D.G.R. n. 2043 del 29/11/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'anno 2017;
- Con DGR n. 2176 del 12 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, per l'anno 2017;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare l'articolo 1, ha previsto che:
 - Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
 - Al comma 794, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018;
 - al comma 798, le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni;
 - al comma 799, le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei

- commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso equilibrio di bilancio;
- al comma 807, al trasferimento alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 - In data 24 gennaio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 794, 797 e 807, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di riparto e trasferimento delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo indeterminato e determinato dei Centri per l'impiego;
 - In data 15 febbraio 2018 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, comma 799 delle 27 dicembre 2017, n. 205. Lo schema di convenzione fra Regione e Provincia/Città metropolitana disciplina le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale, e prevede che la Regione Puglia, attraverso le risorse finanziarie previste alla legge n. 205/2017 trasferite da parte dello Stato, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale. Tale fase transitoria si dovrà necessariamente concludere entro il 30 giugno 2018;
 - Il predetto lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale prevede, all'art. 5, la possibilità per la Regione di sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o di Integrare/prorogare le convenzioni già in essere con le Province e la Città metropolitana di Bari al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento, nonché di identificare i beni immobili, mobili e strumentali e i rapporti ad essi connessi da trasferire;
 - Con delibera consiliare n. 203 del 19.06.2018 con legge in promulgazione ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato", sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - L'art. 7 della suddetta legge regionale prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
 - L'art. 10, comma 3, della medesima legge regionale prevede che "In attuazione dell'articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.";

- L'art. 10, comma 4, stabilisce che "A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego;
- L'art. 10, comma 7 prevede che "Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'Agenzia, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia."
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575, con riferimento all'anno 2018, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario la complessiva somma di € 235.000.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 794 della Legge n. 205/2017 assegnando alla Regione Puglia la somma € 19.328.278,00;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 54, comma 4;
- Rilevato, inoltre, che l'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
- Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 " Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
- Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 " Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
- Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;

TENUTO CONTO che in conseguenza della conferma della titolarità e del ruolo delle Regioni in materia di politiche per il lavoro, è necessario completare la riforma dei servizi per l'impiego e il conseguente superamento delle fasi intermedie di gestione delle attività;

CONSIDERATO che tutti gli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento nei ruoli regionali del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego, così come stabilito dall'art. 1, comma 798, della L. n. 205 del 27/12/2017, devono necessariamente concludersi entro il 30/06/2018;

CONSIDERATO altresì che il comma 799 dell'art. 1 della citata legge 205/2017 dispone che il rapporto Regione-Province nell'ultimo periodo della fase transitoria (01 gennaio-30 giugno 2018) sia disciplinato da una convenzione, sulla base di uno schema approvato in Conferenza unificata;

RITENUTO necessario stipulare un'apposita convenzione che disciplini anche successivamente alla conclusione del suddetto periodo transitorio e comunque non oltre il 31/12/2018, fatte salve eventuali proroghe, i rapporti e le disposizioni organizzative Intercorrenti tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari al fine di garantire la più efficace erogazione dei servizi per il lavoro;

PRESO ATTO che le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Bari, con apposite note agli atti degli uffici, hanno trasmesso gli elenchi del personale avente i requisiti di cui all'art. 1, comma 793 della legge n. 205/2017, finalizzati all'attuazione del trasferimento nei ruoli della Regione Puglia e alla conseguente assegnazione ad ARPAL;

RILEVATO che a far data dal 1° luglio 2018, la Regione Puglia dovrà sostenere direttamente le spese relative al personale trasferito a questa amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 nonché le spese di funzionamento dei Centri per l'impiego dislocati sul territorio regionale;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'attuazione degli adempimenti operativi necessari all'avvio delle attività di ARPAL, occorre garantire alla suddetta Agenzia una dotazione finanziaria minima.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:

1. procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province/Città Metropolitana di Bari - di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento - finalizzato a disciplinare la fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l'impiego fino al 30 giugno 2018 ai sensi della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 nonché a disciplinare i rapporti e le disposizioni organizzative intercorrenti tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari, necessari a garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego a seguito del trasferimento alla Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bari, a decorrere dal 01/07/2018;
2. delegare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro. Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A), autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di dare atto che sarà trasferito nei ruoli della Regione Puglia con conseguente assegnazione ad ARPAL il personale risultante dagli elenchi forniti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari, agli atti degli uffici della Regione Puglia, previa verifica da parte degli stessi uffici del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 793 della legge n. 205/2017;
4. di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa e di procedere, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018;
5. di approvare l'allegato E/1, parte integrante del presente atto per l'esercizio finanziario 2018;
6. di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio di trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale. Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E.I.

Il presente provvedimento comporta (i) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e (ii) la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

BILANCIO VINCOLATO

PARTE ENTRATA

Entrata Ricorrente

Codice UE: 2 "Altre entrate"

CRA	Capitolo	Declaratoria	Titolo, Tipologia, Categoria	Codifica piano dei conti finanziario	Variazione in aumento e.f. 2018 competenza e cassa
62.12	CNI 2056267	Trasferimenti statali per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi pubblici per il lavoro	2.101.1	E.2.01.01.01.001	+ € 19.328.278,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PARTE SPESA

Spesa Ricorrente

Cod. UE: 8 "Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea"

Declaratoria	Missione, Programma, Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione in aumento e.f. 2018 competenza e cassa	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione in aumento e.f. 2018 competenza e cassa
66.04	CNI 1501002	Trasferimenti a Province e Città Metropolitana di Bari per il funzionamento e la gestione dei Centri per l'impiego	15.1.1	U.1.04.01.02	€ 1.331.639,00
62.12	CNI 1501003	Rimborso oneri del personale dei servizi per l'impiego pubblici	15.1.1	U.1.09.01.01	€ 7.000.000,00
62.12	CNI 1501004	Trasferimenti correnti ad ARPAL	15.1.1	U.1.04.01.02	€ 100.000,00
66.05	CNI 1501005	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	U.1.01.01.01	€ 6.000.000,00
66.05	CNI 1501006	Trattamento economico accessorio al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	U.1.01.01.01	€ 850.000,00
66.05	CNI 1501007	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	U.1.01.01.01	€ 100.000,00
66.05	CNI 1501008	Spese relative a buoni pasto del personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	U.1.01.01.02	€ 300.000,00
66.05	CNI 1501009	Spese per missioni del personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	U.1.01.01.02	€ 15.000,00
66.05	CNI 1501010	Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici	15.1.1	U.1.01.02.01	€ 1.700.000,00
66.05	CNI 1501011	Retribuzione al personale impiegato nei servizi per il lavoro pubblici. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.1.1	U.1.02.01.01	€ 600.000,00
66.04	CNI 1501012	Spese di funzionamento per l'esercizio di funzioni trasferite inerente i Centri per l'impiego	15.1.1	U.1.03.02.05	€ 1.331.639,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'art. unico della Legge n. 205/17.

All'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa provvederanno per la parte di loro competenza, i Dirigenti delle Sezioni Promozione e tutela del lavoro. Personale ed Organizzazione, Provveditorato-Economato.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti delle Sezioni Promozione e Tutela del Lavoro, Personale ed Organizzazione e Provveditorato-Economato che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province/Città Metropolitana di Bari - di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento - finalizzato a disciplinare la fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l'Impiego fino ai 30 giugno 2018 ai sensi della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 nonché a disciplinare i rapporti e le disposizioni organizzative intercorrenti tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari, necessari a garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego a seguito del trasferimento alla Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bari, a decorrere dal 01/07/2018;
- di delegare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
- di autorizzare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che sarà trasferito nei ruoli della Regione Puglia con conseguente assegnazione ad ARPAL il personale risultante dagli elenchi forniti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari, agli atti degli uffici della Regione Puglia, previa verifica da parte degli stessi uffici del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 793 della legge n. 205/2017;
- di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di apportare, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017 nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018 nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato E/1, parte integrante del presente atto per l'esercizio finanziario 2018;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011, conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del lavoro, la Sezione Personale ed Organizzazione e la Sezione

Provveditorato Economato all'attuazione degli adempimenti di competenza derivanti dall'approvazione del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A) ___ DGR PUGLIA n. ___ del ___

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 203 DEL 19.06.2018 CON LEGGE IN PROMULGAZIONE E DELLA L. N.205 DEL 27.12.2017.

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____

Le sottoscritte Amministrazioni:

- la Regione PUGLIA, con sede a Bari, Via _____, legalmente rappresentata da _____
- la Città metropolitana di BARI, con sede a Bari, Via _____, legalmente rappresentata da _____
- la Provincia B.A.T., con sede a Barletta, Via _____, legalmente rappresentata da _____
- la Provincia di BRINDISI, con sede a Brindisi, Via De Leo, legalmente rappresentata da _____
- la Provincia di FOGGIA, con sede a Foggia, Via _____, legalmente rappresentata da _____
- la Provincia di LECCE, con sede a Lecce, Via _____, legalmente rappresentata da _____
- la Provincia di TARANTO, con sede a Taranto, Via _____, legalmente rappresentata da _____

VISTE

- la L.R. "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" approvata in data 19 giugno 2018;
- la L.R. n. 31 del 30 ottobre 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede che "Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore";
- la L.R. n. 9 del 27 maggio 2016 "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)" ed, in particolare, l'art. 9, commi 1 e 2 che, oltre a confermare che "Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore", stabilisce altresì che "*Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*".



- il DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali",
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1 ed in particolare al comma 89 in cui si dispone che "lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", che prevede, inoltre, ai seguenti commi dell'articolo 1:
 - il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (comma 3);
 - l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione -con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASP1 - nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati (comma 4);
 - il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro (comma 4, lett. u);
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 427, che prevede, inter alia, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che, all'articolo 4, comma 2, prevede che l'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 ed il relativo addendum approvato nella Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2017;



- la convenzione relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro sottoscritta in data 11.05.2016 tra il Ministero del lavoro e la Regione Puglia per il biennio 2015-2016, successivamente rinnovata anche per l'annualità 2017;
- la convenzione tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari, approvata con DGR n. 1587 del 11.10.2016 per il biennio 2015-2016 e successivamente prorogata 31.12.2017;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, i commi da 793 a 800, che prevedono specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 807 della Legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa nella seduta del 15.02.2018;
- lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30.06.2018 ai sensi della L. n. 205/2017, approvato in sede di Conferenza Unificata il 15.02.2018;

PREMESSO CHE

lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale approvato in sede di Conferenza unificata il 15.02.2018, prevede, all'art. 5, la possibilità per la Regione di sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o di integrare/prorogare le convenzioni già in essere con le Province e la Città metropolitana di Bari al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento, nonché di identificare i beni immobili, mobili e strumentali e i rapporti ad essi connessi da trasferire;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

1) Oggetto e ambito di applicazione

La presente convenzione disciplina i rapporti e le disposizioni organizzative intercorrenti tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari, necessari a garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego a seguito del trasferimento alla Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bari, a decorrere dal 01/07/2018, nonché a disciplinare tra le parti i rapporti e gli obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale, di cui all'art. 1, commi 793 e 795 della L. 205/2017, in servizio presso i Centri per l'Impiego fino al 30.06.2018.

2) Modalità di gestione dei servizi per l'impiego

Le Parti si danno reciprocamente atto che la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro viene assicurata attraverso le attività svolte dal personale di cui all'articolo 1, commi 793 e 795 della Legge n. 205/2017, in servizio presso i Centri per l'Impiego delle Province e della Città metropolitana di Bari. La Regione Puglia provvede al rimborso alle Province e alla Città metropolitana di Bari degli oneri relativi alla fase transitoria con le modalità definite dalla presente convenzione.



3) Modalità di rimborso degli oneri alle Province e alla Città metropolitana di Bari

La Regione Puglia, attraverso le risorse finanziarie previste dai commi 794 e 797 della legge n. 205/2017 trasferite da parte dello Stato, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale.

Lo Stato trasferisce alla Regione le risorse previste dai commi 794 e 797 della Legge n. 205/2017 e la Regione, attraverso le risorse finanziarie trasferite, procede al rimborso entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento sulla base dei dati forniti con le modalità di cui al successivo comma.

Le Province e la Città metropolitana di Bari forniscono, nelle modalità richieste dalla Regione, i dati per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria all'attuazione dell'articolo 1, commi da 793 a 799, della Legge n. 205/2017, attestando con specifico provvedimento l'esistenza alla data di entrata in vigore della Legge n. 205/2017 dei requisiti in capo ai lavoratori da trasferire.

La presente modalità di rimborso trova applicazione fino al 30.06.2018.

4) Posizione giuridica ed economica del personale

Il personale di cui all'art. 1, commi 793 e 795 della L. n. 205/2017, trasferito nei ruoli della Regione, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017.

Per il periodo transitorio e fino all'effettivo inquadramento nei ruoli della Regione, è erogato il trattamento economico accessorio in godimento nella Città metropolitana di Bari e nelle Province di appartenenza, salvo eventuali conguagli da parte della Regione.

5) Beni immobili di proprietà delle Province/Città metropolitana di Bari

La Regione e/o l'Arpal utilizza gli immobili, o parte di essi, di proprietà delle Province o della Città metropolitana di Bari, ove presta servizio il proprio personale, mediante contratti di comodato d'uso o concessione gratuita da sottoscrivere entro il 31/12/2018.

Le Province e la Città metropolitana di Bari rimangono titolari dei contratti di utenza, fornitura e altro necessario per il regolare svolgimento dell'attività, ivi compresi gli eventuali tributi locali e canoni consortili obbligatori, fino al subentro di Regione e/o Arpal nel caso di immobili utilizzati in via esclusiva, da attuarsi per le utenze entro il 31.12.2018. La regione non si farà in alcun modo carico di morosità, contenziosi o di altri eventuali oneri riguardanti il periodo che precede la data del 01/01/2018.

In caso di trasferimento di un Centro per l'Impiego in altro immobile, le utenze verranno intestate alla Regione e/o Arpal.

La Regione e/o Arpal rimborsa alle Province e Città metropolitana di Bari le spese, gli oneri e gli eventuali tributi e canoni nei tempi e secondo le modalità definiti con la presente convenzione.

6) Beni immobili in locazione da parte delle Province/Città metropolitana di Bari o messi a disposizione dai Comuni

In caso di sedi locate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari interamente occupate da personale trasferito alla Regione, e successivamente assegnato all'Arpal, la Regione e/o l'Arpal individua, insieme ai terzi proprietari, alle Province e alla Città metropolitana di Bari, le procedure per subentrare nei contratti di locazione in corso, nonché nei contratti di utenza e fornitura con decorrenza dalla data in cui sarà



perfezionato il subentro. Fino a tale data le spese, oneri e canoni resteranno a carico delle Province e della Città metropolitana di Bari e la Regione e/o l'Arpal provvederà al rimborso nei tempi e secondo le modalità definite con la presente convenzione.

In caso di sedi parzialmente occupate da personale trasferito, le Province e la Città metropolitana di Bari, in qualità di locatarie comunicano al proprietario dell'immobile la situazione venutasi a determinare e restano titolari dei contratti e di tutte le spese connesse alla locazione dell'immobile, fino alla scadenza del contratto in essere salvo diversi accordi. La Regione e/o l'Arpal provvederà al rimborso delle spese in quota percentuale alla ripartizione degli spazi.

Le Province e la Città metropolitana di Bari assicurano la continuità dei servizi, delle forniture e di quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa anche presso le sedi dei Centri per l'Impiego messe a disposizione dai Comuni ai sensi dell'art. 3 della L. 56/1987 e del D.Lgs. n. 469/1997, fino a diverse intese con la Regione e/o Arpal. In tali casi la Regione e/o l'Agenzia riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bari il medesimo rimborso delle spese secondo le modalità previste al successivo punto 9).

7) Interventi per la sicurezza degli immobili

Ferma restando la responsabilità della Regione in materia di sicurezza sul lavoro, i poteri e i doveri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza degli immobili-sedi utilizzati dalla Regione e/o Arpal per lo svolgimento delle attività a livello territoriale fanno capo all'ente che gestisce l'immobile o la porzione di immobile, nel rispetto dei criteri e del concorso alle spese definiti nel presente accordo, ed in recepimento delle indicazioni della valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro del personale trasferito alla Regione e successivamente assegnato ad Arpal.

8) Beni mobili, servizi vari, forniture e altre spese necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa

Rientrano nella previsione di cui al presente articolo, a titolo esemplificativo e non tassativo, arredi, attrezzature informatiche, fotocopiatrici, telefoni, utenze, servizi (supporto pulizia, vigilanza, manutenzione, postali, ecc.), assicurazioni, strumentazione di ogni genere e loro manutenzione e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa presso le sedi territoriali individuate ed utilizzate dalla Regione e/o Arpal, ivi comprese le sedi dei Centri per l'impiego.

Le Province e la Città metropolitana di Bari forniscono la ricognizione dei beni mobili strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite attraverso la presentazione di elenchi indicanti ogni informazione utile (tipologia del bene, categoria merceologica, data di acquisto o di fabbricazione, l'unità di misura e la quantità, valore o prezzo di acquisto, numero di inventario, struttura consegnataria con indicazione dell'ubicazione dei beni).

I beni mobili censiti da trasferire vengono individuati d'intesa fra le competenti strutture della Regione e/o Arpal e le Province e la Città metropolitana di Bari interessate.

Qualora trattasi di beni destinati allo smaltimento o rottamazione viene redatto un elenco o distinta riportante la tipologia, la quantità, il numero di inventario e la struttura organizzativa consegnataria.

Gli elenchi vengono sottoscritti dal Dirigente della competente struttura regionale o suo delegato, quale consegnatario subentrante, e il Dirigente o altra figura di Responsabile delle Province e della Città metropolitana di Bari cedenti.



All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte della Regione e/o Arpal, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna comprendente l'elenco dei beni e delle strumentazioni che attesta l'avvenuto trasferimento di proprietà.

9) Rimborso spese e oneri

In caso di personale trasferito operante in sedi di proprietà delle Province e della Città metropolitana di Bari o messi a disposizione dai Comuni, e che utilizza servizi e beni strumentali di dette Amministrazioni, la Regione riconosce un rimborso forfetario pari al 20% del costo complessivo del personale operante nelle sedi, composto da retribuzione e oneri riflessi. Il personale da prendere a riferimento sarà quello che nell'anno risulti complessivamente operante a qualsiasi titolo nelle suddette strutture.

In alternativa al rimborso forfetario, le Province e la Città metropolitana di Bari possono optare per il rimborso con le modalità di cui al precedente punto 3) e cioè dietro presentazione della documentazione amministrativa e contabile comprovante i costi sostenuti.

Si intendono comprese nel rimborso forfetario tutte le spese relative all'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei beni mobili e immobili, tasse, imposte o tributi, contributi, servizi vari, servizi di supporto, forniture, materiali di consumo, spese postali, utenze, assicurazioni, programmi informatici, noleggio fotocopiatrici, spese per la sicurezza e la manutenzione ordinaria, pulizie ordinarie, funzione di Responsabile protezione e sicurezza dati informatici (salvo motivato impedimento), e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa. Dal rimborso forfetario vengono detratte le eventuali spese assunte a proprio carico dalla Regione e/o Arpal rientranti nelle tipologie di spesa previste per il rimborso previa comunicazione preventiva e verifica di tali spese in contraddittorio con l'Ente territoriale.

Verranno rimborsate a parte, in aggiunta al rimborso forfetario, le spese per eventuali attività non ordinarie (quali ad esempio pulizie straordinarie, traslochi, sostituzione di uscieri/portieri laddove presenti, ecc.) oltre a quelle di cui al successivo punto 11).

10) Fase transitoria

Nelle more della puntuale definizione dei costi di gestione e fino all'eventuale subentro o definizione dei contratti, utenze, servizi, assicurazioni, licenze, ecc., le Province e la Città metropolitana di Bari mantengono a loro carico tutte le spese necessarie al funzionamento e svolgimento dell'attività lavorativa.

La Regione e/o Arpal subentra nella piena gestione del sistema informativo lavoro/Sintesi.

Le Province e Città metropolitana di Bari consentono l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile assegnate al personale alla data del trasferimento fino ad avvenuta sostituzione di dette apparecchiature da parte della Regione e/o dell'Arpal.

Per la registrazione delle presenze, il personale trasferito alla Regione continua ad utilizzare gli orologi marcatempo delle Province e della Città metropolitana di Bari fino alla data di attivazione dei nuovi dispositivi marcatempo da parte di Regione e/o Arpal e comunque non oltre il 31.12.2018. Le Province e la Città metropolitana di Bari assicurano il flusso dei dati relativi alle timbrature verso la Regione a cadenza mensile.

Le Province e la Città metropolitana di Bari consentono di continuare ad utilizzare le caselle di posta elettronica già attive aventi il dominio provinciale fino alla data di effettiva attivazione delle nuove caselle di posta elettronica da parte della Regione e/o Arpal, e comunque non oltre il 31.12.2018.

Le Province e la Città metropolitana di Bari, non appena ne ricorrono le condizioni, trasferiscono alla Regione gli archivi cartacei e/o informatici, con sottoscrizione di formale verbale di consegna. Da tale data ogni responsabilità, anche archivistica, sulla regolare



tenuta e conservazione dei dati degli archivi cartacei e/o informatici passerà esclusivamente in capo alla consegnataria.

La Regione e/o Arpal si riserva di comunicare le modalità di attivazione e gestione del protocollo informatico.

11) Utilizzo auto di servizio per missioni

Durante la fase transitoria le Province e la Città metropolitana di Bari consentono al personale della Regione trasferito l'utilizzo di autoveicoli per esigenze di servizio in continuità con le prassi attuali, richiedendo alla Regione il rimborso delle relative spese, in aggiunta al rimborso forfetario di cui al precedente punto 9), sulla base di documentata richiesta da parte degli Enti.

12) Durata della convenzione

La presente convenzione scade il 31.12.2018 ed alla scadenza potrà essere prorogata o rinnovata, in accordo tra le parti, fatte salve le modifiche e/o integrazioni che ciascuna parte potrà proporre anche prima della scadenza fissata.

Per la Regione PUGLIA _____

Per la Città metropolitana di BARI _____

Per la Provincia B.A.T. _____

Per la Provincia di BRINDISI _____

Per la Provincia di FOGGIA _____

Per la Provincia di LECCE _____

Per la Provincia di TARANTO _____

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 1252 FACCIATE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: / / n. protocollo
 Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2018/000 _____
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	19.328.278,00	
			previsione di cassa	19.328.278,00	
Totale Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti		
			previsione di competenza	19.328.278,00	
			previsione di cassa	19.328.278,00	
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti		
			previsione di competenza	19.328.278,00	
			previsione di cassa	19.328.278,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti		
			previsione di competenza	19.328.278,00	
			previsione di cassa	19.328.278,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti		
			previsione di competenza	19.328.278,00	
			previsione di cassa	19.328.278,00	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	II	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ALLEGATO COMPOSTO
 DI N. 11050 FACCIAE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
 Dott.ssa Luisa Anna FIORE

